

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta a illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 30/08/2016

Data di validità della Parte III: dal 01/01/2017

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - società mutua assicuratrice di nazionalità italiana, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello, 11 – 10122 iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n. 966 R.E.A. Torino n° 9806, ed è Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2075 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Società Reale Mutua di Assicurazioni come previsto dal proprio statuto sociale, ha per oggetto l'esercizio – in forma mutualistica - dell'assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami Vita e Danni. Essa esercita inoltre la riassicurazione in genere e tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali all'attività assicurativa stessa. È presente su tutto il territorio nazionale con circa 350 agenzie.

Il Gruppo Reale Mutua opera, con particolare attenzione al mercato assicurativo, in Italia e Spagna attraverso la Capogruppo e società controllate. Il Gruppo è attivo anche nel settore immobiliare e in quello dei servizi bancari e finanziari. L'offerta spazia, attraverso i tradizionali canali distributivi, dalla protezione dei rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari.

Il fondo di garanzia, costituito in conformità alle leggi speciali sull'esercizio delle assicurazioni, è pari a 60.000.000,00 euro.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è società Capogruppo non controllata da alcun soggetto. Non esistono azionisti in quanto società mutua assicuratrice ex articolo 2546 e seguenti del Codice Civile.

Ulteriori informazioni riguardanti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i soggetti esercitanti le funzioni direttive sono disponibili sul sito internet www.realemutua.it.

Si rinvia inoltre allo stesso sito internet www.realemutua.it per l'elenco dei prodotti assicurativo- finanziari distribuiti dalla Società.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- gli Agenti di assicurazione della Società iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A e che risultano iscritti nella sezione E del suddetto Registro;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto in sezione A del suddetto Registro.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31.3.1975, n. 136. Al momento della redazione del presente Prospetto d'offerta la Società di Revisione di Reale Mutua Assicurazioni è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Po 32, 00198 Roma.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso i soggetti incaricati del collocamento del prodotto. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta.

Per la sottoscrizione del contratto, l'Investitore-Contraente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;**
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela,** nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA** nei casi previsti dalla normativa;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione CRS;**
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici, designando i Beneficiari e indicando l'ammontare del premio che vuole versare;
- **sottoscrivere il contratto;**
- **versare il premio.**

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito. **Per importi superiori a 200.000,00 euro**, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite **bonifico bancario o postale** con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN **IT0600313801000000012992558**, indicando come causale: CODICE AGENZIA – CAPITALE AZIENDA REALE – COGNOME CONTRAENTE.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno circolare, bonifico bancario o postale, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua. La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta dell'Investitore-Contraente.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi per una durata residua non inferiore a 4 anni, con un importo minimo di 600,00 euro e un importo massimo pari all'importo maggiore tra il capitale rivalutato e 20.000,00 euro. In ogni caso il cumulo massimo di premi versati non può essere superiore a 500.000,00 euro.

5. RISCATTO

Il contratto, su richiesta dell'Investitore-Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente quando **sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza**.

L'investitore-Contraente deve presentare **richiesta sottoscritta**, con l'indicazione dell'importo richiesto qualora si tratti di riscatto parziale.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, calcolato all'ultima ricorrenza mensile trascorsa antecedente alla data della richiesta di riscatto e diminuito dell'eventuale costo di riscatto riportato nella tabella all'articolo 13.1.3 della Parte I.

Tale percentuale varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.

È comunque possibile riscattare, senza alcuna penalità, fino al 30% del cumulo dei premi versati, al netto dei caricamenti. Il limite del 30% può essere raggiunto anche effettuando più riscatti parziali.

Con il riscatto totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro**.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata "PREVI REALE", ogni singolo Investitore-Contraente (o più Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare riscatti parziali o totali per un cumulo di premi superiore a 1.000.000,00 di euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata "PREVI REALE" nell'arco temporale di un anno

I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali la Società stessa è tenuta al pagamento degli interessi di mora.

C) REGIME FISCALE

6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

in vigore alla redazione del presente Prospetto d'Offerta.

6.1 Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

I premi non sono detraibili ai fini Irpef.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare

6.2 Regime fiscale delle prestazioni

Il rendimento finanziario è soggetto a una imposta sostitutiva come da normativa in vigore.

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nella quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

6.3 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

6.4 Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.